



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Via Dalmazio Birago s.n.c. - Tel. 08321819111

N. 1924/22.....prot.

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Lecce**

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Brindisi**

**Al Presidente della Camera Minorile di
Lecce**

**Al Presidente della Camera Minorile di
Brindisi**

**Al Procuratore della Repubblica c/o Tribunale Minorenni
Lecce**

Oggetto: Parametri di liquidazione dei compensi forensi per gli avvocati ammessi al gratuito patrocinio, curatori speciali del minore, difensori d'ufficio nel processo penale, indennità per tutori legali per MSNA

Si trasmette quanto indicato in oggetto

Lecce, 23/11/2022

Cordiali saluti

D'ordine del Presidente

*La Direttrice
Elisabetta Liguori*



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI
per: gli Avvocati ammessi al gratuito patrocinio
i Curatori speciali del minore
i Difensori d'ufficio nel processo penale
indennità per i tutori legali per MSNA

Premessa e principi generali

Appare opportuno rendere trasparenti e uniformare i decreti di liquidazione delle competenze forensi dei magistrati dell'Ufficio, in relazione agli affari civili e penali, di più frequente trattazione, tenendo conto della specificità della funzioni minorili.

I parametri che seguono non sono esaustivi di tutti i giudizi di competenza del T.M. e delle fasi processuali, pertanto, per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle tabelle forensi attualmente in vigore.

Le tariffe che seguono sono state determinate ai sensi del d.p.r. n. 115/2002 in tema di Patrocinio a spese dello Stato e delle Tariffe forensi previste con d.m. n. 55/2014, come da ultimo modificate con d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.

Per la liquidazione dell'attività forense svolta in ogni settore si terrà conto altresì della riduzione dei valori medi del tariffario, fino al 50%, come previsto dall'art. 3 co. 1 d.m. 147/2022.

È stata infatti prevista un'unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nella percentuale del 50%, così privandosi il giudice di eccessiva discrezionalità nella liquidazione del compenso all'avvocato. Nel settore penale, ai sensi dell'art. 3 ter del citato d.m.: *'Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i Minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella 15, con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne'*.

Inoltre nella determinazione dei parametri si è tenuto conto:

- per **il processo penale** della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del d.p.r. n. 115/2002
- per **il giudizio civile** della riduzione della metà prevista dall'art. 130 del citato d.p.r.

Alle somme così calcolate va aggiunto il rimborso delle spese documentate, ed il rimborso forfettario del 15% , oltre Iva e Cap come per legge. La percentuale fissa per le spese forfettarie, è indicata al 15% e non vi è la possibilità per il giudice di "intervenire" avendo il d.m. n. 147/2022 eliminato l'espressione "di regola" ove prevista nel precedente decreto n. 55/2014.

Le tariffe che seguono si applicheranno anche per l'attività professionale svolta dall'avvocato in qualità di **Curatore speciale del minore**, ai sensi dell'art. 2 co. 10 septies d.m. n. 147/2022.

Qualora nel settore civile e penale un difensore assista più di una parte, fino ad un massimo di dieci, va effettuato l'aumento percentuale del 30% sull'importo determinato per una sola parte, già decurtato a norma di legge.

Nei casi d'inammissibilità o improcedibilità della domanda proposta per un affare civile il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ragioni, indicate nella motivazione del decreto di liquidazione, nella misura del 50 %.

La liquidazione delle competenze forensi verrà effettuata solo alla definizione del procedimento, come previsto dal d.p.r. n. 115/2022, salvo il caso di rinuncia al mandato o revoca dello stesso da parte del difensore costituito.

Ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 147/2022 le nuove tariffe forensi "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", ossia dopo il 23.10.2022.

Per le istanze di liquidazioni relative ad attività professionale espletata in data anteriore si farà riferimento ai vecchi criteri.

Tanto premesso e rilevato che sarà necessario rivedere i parametri in data successiva al 30.6.2023 quando entrerà in vigore del Rito unico per i procedimenti di famiglia, il Tribunale intende stabilire come segue i criteri di determinazione di massima dei compensi ai difensori che trattano i giudizi minorili.

SETTORE PENALE

Fase delle indagini preliminari

Convalida Arresto: (importi già diminuiti del 50% e con riduzione di 1/3 per difensori ammessi al gratuito patrocinio e difensori d'ufficio), come previsto dalla tabella 15 allegata al d.m.

Fase studio: € 378,00 diminuita del 50% € 189,00; diminuita di 1/3 € 126,00

Fase Istruttoria: € 473,00 diminuita del 50% € 237,00; diminuita di 1/3 € 146,00

Fase decisionale: € 709,00 diminuita del 50% € 355,00; diminuita di 1/3 € 237,00

Totale: € 509,00

Interrogatorio di Garanzia a seguito di ordinanza applicativa di misure cautelari personali

Fase studio: € 851,00 diminuita del 50% € 425,00; diminuita di 1/3 € 283,00;

Fase istruttoria (solo se l'imputato non si avvale della facoltà di non rispondere): € 1.040,00; diminuita del 50% € 520,00; diminuita di 1/3 € 347,00

Totale: € 630,00

Incidente probatorio:

A) Se introdotto da PM:

Fase di studio € 378,00; diminuita del 50% € 189,00; diminuita di 1/3 € 126,00
Fase istruttoria : € 1.040,00; diminuita del 50% € 520,00; diminuita di 1/3 € 347,00

Totale € 473,00

B) Se introdotto dal difensore dell'imputato/indagato:

oltre a quanto sopra indicato si liquiderà anche la fase introduttiva: € 662,00 diminuita del 50% € 331,00; diminuita di 1/3 € 221,00.

Totale : € 694,00

Riesame o appello cautelare

Fase di studio: € 378,00 diminuita del 50% € 189,00; diminuita di 1/3 € 126,00
Fase introduttiva: € 1.229,00 diminuita del 50% € 564,00; diminuita di 1/3 € 376,00
Fase decisionale: € 1.418,00 diminuita del 50% € 709,00; diminuita di 1/3 € 446,00

Totale: € 948,00

Udienza Preliminare:

Fase studio € 851; diminuito del 50% € 426,00; diminuito di 1/3 (€ 142,00) tot. € 284,00
Fase introduttiva (eventuale) € 756; diminuito del 50%: € 378,00 diminuita di 1/3 € 252,00
Fase istruttoria (eventuale): € 1.040,00 diminuito del 50%: € 520,00 diminuita di 1/3 € 347,00
Fase decisionale: € 1.418,00, diminuito del 50%: € 709,00 diminuita di 1/3 € 473,00

Totale per tutte le fasi: € 1.356,00

Totale per fase studio e decisionale: € 757,00 (nel caso di rinvio a giudizio, perdono giudiziale, irrilevanza)

Rito Abbreviato e Messa alla prova:

Fase studio (€ 284,00), introduttiva (€ 252,00) e decisionale (€ 473,00) - determinati come al paragrafo che precede - per un Totale di € 1.009,00.

Rito Abbreviato di tipo condizionato si aggiunge la fase istruttoria (€ 347,00) **Totale € 1.356,00**

I parametri indicati possono essere eccezionalmente aumentati del 20% per processi che richiedono più di tre udienze, non di mero rinvio, o in procedimenti di particolare complessità.

Se il processo si definisce con sentenza per:

- irrilevanza penale del fatto - non imputabilità

ovvero con **ordinanza** a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione innanzi al GIP, in camera di consiglio nel contraddittorio facoltativo, ex art. 127 cpp e senza assunzione di prove: le applicano le tariffe relative alle indagini preliminari, quindi solo la Fase studio e la fase decisionale:

€ 284,00 ed € 409,00. **Totale € 693,00.**

Fase Dibattimentale

Si tiene conto dei parametri indicati in tabella per l'attività svolta dinanzi al Tribunale collegiale ordinario

Fase di studio determinata sul minimo € 236, ridotta di un terzo fino a € 158,5

Fase introduttiva € 378 ridotta di un terzo fino ad € 252,00

Fase istruttoria € 709 ridotta di un terzo ad € 472,6 per processi con livello di difficoltà minimo (1 o 2 udienze, e fino a 5 testimoni);

€ 708,66 per processi con livello di difficoltà tra minimo e medio (3 o 4 udienze, e fino a 7 testimoni);

€ 945, 3 per processi con livello di difficoltà medio (più di 5 udienze, ed oltre 7 testimoni).

Fase decisionale € 709 ridotta di un terzo ad € 472,6

Totale € 1.355,7 nel minimo

Se il processo si definisce in dibattimento con la Messa alla Prova

Fase studio liquidabile nel minimo € 236,5 + fase introduttiva € 378 + fase decisionale € 709, tariffe indicate al minimo, ridotte di un terzo ex art. 106 d.p.r. n. 115/2002 (€ 158,5 + € 252 + € 472) **Totale € 882**

Il compenso per la fase introduttiva - pari ad € 252 da aggiungere alla somma sopra indicata - verrà liquidata solo se è stata svolta attività difensiva riconducibile a detta fase.

Incidente di Esecuzione

Per l'incidente d'esecuzione, in assenza di una disposizione specifica, i compensi vengono determinati sulle tariffe indicate per l'attività dinanzi al G.i.p./G.u.p. o al giudice dibattimentale.

Dinanzi al G.i.p./G.u.p. si liquiderà per la fase studio € 284, per la fase introduttiva € 252 e per la fase decisionale € 473,00 per un **Totale € 1.009**.

Se l'incidente è promosso su istanza del P.M.M. liquidare solo fase studio € 284 e decisionale € 473 e quindi **Totale € 757**.

Dinanzi al giudice del dibattimento se l'incidente è promosso su richiesta della difesa, si liquiderà la fase studio € 158,5 per la fase introduttiva € 252 e per la fase decisionale € 472, quindi un **Totale di € 882,5**. Se l'incidente è promosso su istanza del P.M.M. liquidare solo fase studio € 158,5 e decisionale € 472 e quindi un **Totale di € 630,5**.

Giudice e Tribunale di Sorveglianza

Per l'attività difensiva svolta solo dinanzi al Giudice di sorveglianza si liquiderà:

Fase studio € 315, ridotta della metà € 157,5 e ridotta di un terzo **€ 105**

Fase introduttiva € 378, ridotta della metà € 189 e ridotta di un terzo **€ 126**

Fase decisionale € 945 ridotta della metà € 472,5 e ridotta di un terzo **€ 315**

Totale € 546

Per l'attività svolta dinanzi al Tribunale si liquiderà:

Fase di studio € 473,00 diminuita della metà ad € 236,5 ridotta di un terzo € **157,6**

Fase introduttiva € 945,00 diminuita della metà € 472 ridotta di un terzo € **315**

Fase istruttoria (eventuale) € 1.418, diminuita ad € 709, ridotta di un terzo € **472**

Fase decisionale € 1.418, diminuita ad € 709, ridotta di un terzo € **472**

Totale € 1.416,6

Difese d'ufficio nel processo penale

Le medesime tariffe previste per i difensori ammessi al patrocinio, si applicano anche ai difensori d'ufficio dell'imputato minorenni ai sensi degli artt. 116 e 118 d.p.r. n. 115/2002, e al difensore dell'indagato/imputato dichiarato irreperibile.

Nel caso in cui la nomina al difensore d'ufficio avviene per la prima volta all'udienza preliminare o al dibattimento, e si esaurisca in una sola udienza, non si liquiderà la fase di studio, ma solo quella istruttoria (se effettuata) e quella decisionale.

Nulla sarà liquidato per le nomine dei difensori d'ufficio, nell'udienza preliminare o al dibattimento, caso in cui il processo viene differito in via preliminare senza lo svolgimento di alcuna attività.

Se l'imputato, minorenni alla data del commesso reato (e non dichiarato irreperibile) è divenuto prima o nel corso del processo penale maggiorenne, prima di presentare istanza di liquidazione delle competenze, il difensore d'ufficio dovrà dimostrare di aver proceduto al preventivo tentativo di escussione ai sensi dell'art. 116 c.p.r. n. 115/2002 (Cass. Pen. sentenza n. 34982/2008) come già comunicato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto con nota presidenziale dell'11.7.2016. Diversamente la sua istanza sarà dichiarata inammissibile.

Nel caso in cui l'attività difensiva nel processo penale è stata prestata in parte quando l'indagato/imputato era ancora minorenni, si procederà a liquidare il compenso maturato solo per tale fase, mentre per quella successiva, in cui l'imputato ha raggiunto la maggiore età, si procederà come sopra indicato.

SETTORE CIVILE

Procedimenti di Volontaria Giurisdizione

I parametri previsti dalla tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione vengono determinati con riferimento alla 3a colonna, indicata nella tabella (valore fino a 52.000 euro) e si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.

valore di riferimento € 2.336 (diminuzione massima) - 50% = € 1.168 (aumento massimo + 50% = € 3.504), oltre alla riduzione del 50 % ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002, oltre Iva e Cap come per legge, calibrato in relazione alla complessità dell'attività svolta dal difensore.

D) € 1.168 (diminuzione massima pari al 50%)

Solo mandato alle liti, presenza in udienza, conclusioni a verbale - 50% = **Totale € 584**

II) € 1.342 (diminuzione del 40%)
Memoria di costituzione, presenza ad una udienza, memoria conclusiva) -50% = Totale € 671

III) € 1.565 (diminuzione del 30%)
Memoria di costituzione, due memorie difensive, almeno due udienze -50% = Totale € 782,5

IV) € 1.789 (diminuzione del 20%)
Memoria di costituzione, più di due memorie istruttorie, almeno tre udienze -50% = Totale € 894,5

V) € 2.012 (diminuzione del 10%)
Memoria di costituzione, più di una controparte, più di tre memorie, almeno tre udienze - 50%
= Totale € 1.006

VI) € 2.236 (nessuna riduzione)
Attività complessa per tipologia di procedimento e numero di udienze rispetto a quelle fin qui indicate - 50% = Totale € 1.118.

Procedimenti ex art. 403 c.c

Il procedimento ex art. 403 c.c. di allontanamento del minore dall'abitazione familiare, introdotto con ricorso del P.M., prevede sempre la domanda di merito o si inserisce in un procedimento di V.G. già pendente, deve quindi assimilarsi, *latu sensu*, ad un procedimento cautelare in corso di causa, e, in linea di massima va liquidato unitamente alla fase del merito.

Pertanto liquidazione del compenso agli avvocati ammessi al gratuito patrocinio sarà effettuata all'esito del giudizio, dopo l'adozione del decreto collegiale.

Non essendo previste tariffe *ad hoc* per tale tipo di procedimento, le stesse vengono determinate ai sensi del punto 10, colonna 3, della tabella.

Fase studio € 992, ridotta della metà € 496 ridotta della metà € 248
Fase istruttoria € 1.240, ridotta della metà € 620, ridotta della metà € 310
Fase decisionale € 635, ridotta della metà € 317, ridotta della metà € 158,75
Totale € 716,75

Laddove si provveda autonomamente alla liquidazione del compenso per la fase cautelare, nel procedimento di Volontaria Giurisdizione, si liquiderà al difensore solo l'attività svolta in data anteriore o successiva alla fase cautelare ex art. 403 c.c., esclusa quella di studio.

Nel caso in cui il T.M. dopo l'adozione del provvedimento monocratico e collegiale si dichiara incompetente funzionalmente e trasmetta gli atti al T.O., procederà alla liquidazione della fase cautelare, ove abbia ancora la disponibilità materiale del fascicolo, utilizzando i parametri previsti per i procedimenti di Volontaria Giurisdizione; in caso contrario trasmetterà la richiesta di liquidazione al giudice competente.

Procedimenti contenziosi

In essi devono ritenersi compresi i procedimenti di adottabilità (art. 9 legge n. 184/83) quelli ex art. 317 bis c.c., ex art. 709 c.p.c. e quelli relativi alle sottrazioni internazionali.

Il parametro è stato individuato *per relationem* su quanto previsto per i procedimenti civili di cognizione, non essendo prevista nella tabella una voce specifica per il giudizio contenzioso minorile, con riferimento alla colonna n. 4 del punto 2 della citata tabella.

Gli importi sono stati ridotti della metà ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e della metà ex art. 130 d.p.r. n. 115/2002

Fase di studio € 1701, ridotta della metà €850,5, ridotta della metà € 425

Fase introduttiva € 1.204, ridotta della metà € 602, ridotto della metà € 301

Fase istruttoria € 1.806, ridotto della metà € 903 ridotto della metà € 451,5

Fase decisionale € 2.905, ridotto della metà € 1452, ridotto della metà € 726

Totale € 1.903,5

Per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, promosso avverso la sentenza di adottabilità del minore (fase meramente eventuale) e conclusosi con sentenza annullamento con rinvio, si liquiderà al difensore del minore e agli difensori altri costituiti in giudizio un compenso determinato ai sensi del punto 13 della tabella di cui al d.m. n. 147/2022.

Liquidazioni indennità' ai Tutori legali dei MSNA

Il d.m. 8.8.2022 *'Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati' all'art. 4 prevede per i Tutori legali, oltre al rimborso spese, anche il diritto ad un'equa indennità, 'quando per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità ed onerosità'.*

Si conviene quindi che in tali ipotesi, all'istante – che ha l'onere di documentare la sussistenza del presupposto di legge – possa essere riconosciuto un equo indennizzo non inferiore ad un minimo di 300 euro, e fino ad un massimo di 500 euro.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale e si comunichi, per opportuna conoscenza, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ed ai Presidenti della Camere minorili di Lecce e Brindisi, e alla Procura della Repubblica in sede.

Così deciso dai magistrati dell'Ufficio 23 novembre 2022

Il Presidente
Bombina Santella

